PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6203 di Giovedì 26 novembre 2026

L'RSPP e la valutazione dei rischi relativa ai macchinari non protetti

Come deve procedere l'RSPP nel valutare i rischi legati alle attrezzature prive di dispositivi di protezione e nel segnalare la necessità urgente del loro adeguamento, evitando ambiguità e frasi generiche nel DVR: sentenze di Cassazione.

La valutazione dei rischi relativa alle attrezzature che presentano carenze nei dispositivi di protezione pone questioni particolarmente delicate per l'RSPP, chiamato a individuare i pericoli, prospettare le necessarie misure di adeguamento e segnalarne con chiarezza l'urgenza al datore di lavoro.

Sul piano normativo, infatti, l'art.33 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08 prevede che *"il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'**individuazione dei fattori di rischio**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, **nel rispetto della normativa vigente** sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale".*

Dunque l'RSPP deve svolgere la sua attività *"nel rispetto della normativa vigente"*, che rappresenta la bussola atta ad orientare tale soggetto nella delicata attività di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure e in generale nello svolgimento di tutti i compiti elencati dall'articolo 33 T.U.; non a caso il legislatore ha previsto - con l'art.31 c.2 del D.Lgs.81/08 - che *"gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, [...] non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico"* (su questo tema, rinvio al precedente articolo " L'autonomia dell'RSPP nello svolgimento della sua funzione", pubblicato su PuntoSicuro del 13 aprile 2017 n.3991).

Due pronunce di Cassazione, **selezionate in quanto rappresentative delle molte che si sono pronunciate su questo tema,** offrono indicazioni significative in merito alle modalità che devono caratterizzare tale attività di segnalazione, chiarendo anche per quali ragioni prescrizioni generiche o ambigue, che non esplicitino chiaramente la necessità di interventi specifici e indifferibili, possano assumere rilievo per l'RSPP anche sul piano della responsabilità penale in caso di infortunio.

Partiamo da **Cassazione Penale, Sez.IV, 12 dicembre 2023 n.49300,** con cui la Corte ha confermato la condanna dell'RSPP A. per il reato di lesioni colpose *"in quanto, in concorso con B. (giudicato separatamente); nella qualità di **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dell'unità produttiva della ditta C. Spa di ...; con, colpa specifica consistita nella violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nello specifico del D.Lgs.n.81 del 2008, art.71, comma 1 e art.70, comma 2, e 28, comma 2, lett.a) [...], cagionava a F. lesioni personali gravi consistite nell'amputazione della falange distale del dito indice della mano sinistra e in fratture e lacerazioni delle altre dita".*

All'imputato era stato contestato di aver causato tali lesioni *"omettendo, nonostante ripetute segnalazioni, di operare la corretta manutenzione sul forno linea Orlandi ed in particolare sullo scorrimento di una catenaria che si avvolge sulla puleggia nonché*

di predisporre adeguati strumenti protettivi idonei a prevenire rischi di contatto con parti meccaniche del macchinario da parte dei lavoratori nonché ***omettendo di prevedere una valutazione dei rischi specifica*** *in relazione alla procedura di lavoro e alle operazioni di manutenzione/riparazione della macchina".*

Esaminiamo la dinamica dell'infortunio.

Anzitutto, *"in ordine alla ricostruzione dei fatti, D., ispettore dello Spresal, riferiva, di aver eseguito un accesso subito dopo l'infortunio occorso al lavoratore F., sulla linea di lavorazione presso lo stabilimento".*

Da tale ricostruzione era emerso che F., *"accortosi dell'uscita dal supporto della catena che traslava le teglie calde, aveva cercato di rimetterla nella sede sollevandola, ma, avendo i guanti calzati, uno di essi era rimasto impigliato determinando l'amputazione della falange, distale del dito indice nonché fratture e lacerazioni di altre dita."*

Per quanto riguarda il macchinario, esso *"era costituito da rulli sui quali scorrevano le teglie appena uscite dal forno e da due catene, che, sollevandole, traslavano le teglie lateralmente; da tempo una catena usciva frequentemente dal pignone di trascinamento, inconveniente segnalato agli addetti alla manutenzione e al direttore di stabilimento mediante varie e-mail."*

Il lavoratore F. viene definito dalla sentenza un *"operaio esperto"* che *"aveva frequentato i corsi di formazione organizzati periodicamente".*

Egli *"affermava di aver premuto tardivamente il pulsante rosso di emergenza del macchinario in occasione dell'infortunio; come da* ***prassi,*** *in qualità di* ***capoturno, aveva eseguito l'intervento manutentivo*** *di tipo tecnico* ***in assenza di una disposizione*** *contenente la previsione dell'attivazione della manutenzione."*

A fronte di tale quadro, *"in veste di* ***RSPP esterno*** *all'azienda nel 2018, il* ***A. dichiarava di aver svolto attività di formazione e dei sopralluoghi"*** e che *"la catena era scarrucolata, perché le guide erano consumate".*

Inoltre, egli *"sosteneva che, al momento del suo sopralluogo, il paracatene era presente ed i vassoi avanzavano normalmente e si spostavano, ma era impossibile inserire le mani all'interno"*; oltre a ciò, *"riferiva che, non avendo autonomia di spesa, poteva solo suggerire i rimedi."*

L'RSPP precisava nel suo ricorso che *"egli aveva redatto il DVR - unitamente all'RSPP di Perugia E., mentre la C. [s.p.a., n.d.r.] aveva predisposto le misure tecniche ed organizzative in generale."*

E' importante sottolineare che l'RSPP ***"A. ammetteva di non aver elaborato un documento ex novo*** *e di essere stato informato delle segnalazioni, ma non del meccanismo adoperato per tirare su la catena",* ovvero della prassi che il lavoratore F. aveva

dichiarato di attuare in assenza di una disposizione o procedura formale.

Il lavoratore, d'altro canto, *"riferiva allo Spresal che l'evenienza della fuoriuscita della catena dalla sede principale era **usuale** e che per rimetterla in sede occorreva spegnere la macchina; spiegava che, per agire velocemente, come i colleghi, la sistemava in movimento. Tale tipo di intervento, peraltro, non era disciplinato da procedure."*

Pubblicità

L'RSPP, dall'altra parte, *"riferiva di aver sottolineato alcune criticità di quell'impianto; ma non quelle relative alla catena poiché aveva visto il paracatene nel suo posto, per cui, a suo dire, era impossibile mettere le mani all'interno."*

Inutile dire, con riferimento all'argomentazione difensiva di A. secondo la quale lui non aveva autonomia di spesa, che, a giudizio della Corte, *"l'assenza in capo all'RSPP di poteri gestionali e di spesa non comportava l'esonero da responsabilità, in quanto egli non aveva individuato i rischi connessi all'attività e non aveva fornito le opportune indicazioni per prevenirli".*

In tal senso, *"i giudici di merito hanno addebitato al A. la **mancata previsione nel DVR dei rischi specifici inerenti alla manutenzione dei macchinari".***

Sempre secondo le dichiarazioni dell'Ispettore D., in particolare, *"nel DVR difettava la previsione specifica del rischio inerente una manutenzione della catenaria"* e, a fronte di ciò *"non era stato elaborato un nuovo DVR, contenente la specifica valutazione del detto rischio e dei rischi inerenti alla manutenzione."*

Dunque, sul piano del nesso di causalità con l'evento, ***"l'omessa valutazione del rischio (che aveva consentito il radicarsi, in azienda della prassi scorretta** di operare il reinserimento della catena in sede a macchina in funzione e manualmente posto che si trattava di anomalia che da tempo si presentava e che, come detto, non era normata) aveva determinato l'infortunio."*

Come già chiarito, poi, *"la mancanza di poteri gestionali o di spesa del RSPP era irrilevante, essendogli stata imputata l'omessa previsione del rischio nel DVR che aveva collaborato a predisporre."*

E' fondamentale, a questo punto, prendere in considerazione il motivo di ricorso dell'RSPP, col quale egli fa presente che, a suo parere, *"il lavoro su un macchinario i cui dispositivi di sicurezza sono usurati, malfunzionanti o rotti non costituiva attività su cui dovesse essere espletata una valutazione del rischio, in quanto la messa a disposizione di un'attrezzatura in siffatte condizioni di sicurezza è vietata."*

Secondo l'imputato, *"la valutazione del rischio contenuta nel DVR, per tanto, deve essere quella relativa ai rischi a cui è esposto il lavoratore nonostante la presenza ed il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza; non potendosi adibire*

lavoratori ad un macchinario privo dei requisiti imposti dal D.Lgs.n.81 del 2008, artt.70 e 71."

In tal senso, sempre per il ricorrente, *"la verificata consunzione del dispositivo di sicurezza rappresentato dal guidacatena imponeva l'immediato ripristino del sistema di sicurezza stessa, senza incorrere nella violazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, cosicché la valutazione asseritamente omessa riguardava un rischio già oggetto della valutazione del legislatore."*

Pertanto - conclude l'RSPP - *"l'addebito per la mancata previsione nel DVR non appariva altresì corretto."*

La Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato.

La Suprema Corte ricorda, anzitutto, che *"il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate".*

Fatta tale premessa, la Cassazione precisa che *"il ricorrente attribuisce la problematica ad un mero difetto del macchinario, mentre, a fronte della prassi invalsa nell'azienda di intervenire manualmente per risolvere la problematica (anche a macchinario acceso),* ***l'RSPP avrebbe dovuto almeno prospettare l'esigenza di redigere un nuovo ed aggiornato DVR, al fine di adeguare i dispositivi di protezione applicati ai macchinari*** *e di fronteggiare il mutamento delle difficoltà di lavoro connesse ad un guasto della strumentazione sopravvenuto ma noto da tempo."*

Dunque, secondo la Corte, vi è - in termini generali - una diretta correlazione tra la valutazione dei rischi e l'adeguamento dei dispositivi di protezione del macchinario.

La sentenza poi prosegue: *"peraltro,* ***nel DVR era erroneamente indicata la presenza all'interno del macchinario di dispositivi di protezione*** *individuale, che, al contrario, erano* ***del tutto inesistenti."***

Infine, con riferimento al caso di specie, la Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui *"le misure atte a prevenire il rischio di infortuni, infatti, vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un* ***concetto "dinamico" del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione*** *e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore,* ***ogni qual volta intervenga un rischio nuovo*** *rispetto a quello originariamente previsto (Sez.4, n.4706, del 30/11/2016, dep.2017, Iannelli, non massimata; Sez.4, n.3774 del 09/10/2014, dep: 2015, Coco, Rv.262123)."*

Entriamo a questo punto **in maniera più specifica** nel tema relativo a **ciò che l'RSPP deve o non deve scrivere nel DVR (o deve comunque segnalare) in caso di carenze nelle protezioni dei macchinari,** procedendo ad esaminare un'altra interessante sentenza **(Cassazione Penale, Sez.IV, 7 settembre 2017 n.40718),** con cui la Corte ha confermato *"la penale responsabilità*

del G.R. in ordine al reato di lesioni personali colpose (amputazione della mano destra) cagionate a S., derivanti dall'infortunio sul lavoro avvenuto nella macelleria di P.B. (giudicato separatamente)".

Nel caso specifico, era accaduto che, *"mentre stava servendo un cliente, la S. introduceva manualmente un quantitativo di carne nella* ***macchina tritacarne*** *"Omega" CEG mod.TA32,* ***priva di qualsiasi dispositivo di protezione dell'apertura di carico,*** *di modo che la mano della lavoratrice entrava in contatto con gli organi in movimento (coclea) e rimaneva ivi intrappolata con la macchina in funzione, riportando le lesioni sopra descritte."*

A fronte di tale dinamica dell'evento, è stata contestata all'RSPP G.R., *"per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della ditta "La M. s.n.c.", di non aver individuato nel documento di valutazione dei rischi redatto in data 19.10.2009 i fattori di rischio e di non aver effettuato la valutazione dei rischi derivanti ai lavoratori dall'utilizzo della predetta macchina tritacarne."*

In particolare, secondo quanto accertato dalla Corte d'Appello, ***"l'imputato ha individuato e valutato tale rischio in maniera ambigua,*** *secondo una dizione che sembra descrivere una situazione già conforme alle esigenze di sicurezza,* ***piuttosto che imporre una necessità di adeguamento della macchina,*** *pacificamente non rispettosa della normativa di sicurezza di cui al d.P.R.547/55 al momento del fatto (in quanto dotata di una apertura di carico avente diametro di 87 mm., superiore alla soglia di 56 mm., per cui necessitava di un dispositivo di protezione idoneo a ridurre il diametro dell'apertura sino alla soglia consentita)."*

In aggiunta a ciò, secondo i Giudici, l'RSPP non aveva chiarito *"la prescrizione formulata nell'ultima pagina del DVR, e cioè di «mettere in sicurezza il tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006» - a tacere della verosimile* ***aggiunta di tale pagina successivamente all'infortunio - posto che la citata Direttiva Macchine non era ancora entrata in vigore*** *(ciò sarebbe avvenuto solo il 29.12.2009), per cui è stato ritenuto incongruo il riferimento ad una normativa al momento non imperativa, invece che alle vigenti previsioni in materia di sicurezza (art.70 L.81/08 che richiama l'art.395 d.P.R.547/55)."*

A parere della Corte d'Appello, l'imputato ***"avrebbe dovuto enunciare espressamente e specificamente l'intervento di messa in sicurezza della macchina*** *(apposizione della piastra di riduzione del diametro del collo di alimentazione),* ***con contestuale indicazione della necessità di adempimento in termini di cogenza, urgenza ed indifferibilità,*** *data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione."*

Come già anticipato, la Cassazione ha rigettato il ricorso di G.R., confermandone la condanna.

Secondo la Corte, *"era comunque onere del prevenuto, alla luce dei compiti a lui spettanti, ai sensi dell'art.33 della l.81/08, di individuare i fattori di rischio ed elaborare le relative misure protettive e preventive, nel caso costituite dalla necessità di imporre l'installazione del paramani sulla macchina tritacarne, ai sensi del d.P.R.547/55, non potendo egli fare affidamento sulla conoscenza del rischio da parte del titolare dell'azienda."*

Infatti era risultato pienamente accertato che, *"allorché l'imputato ebbe a redigere il documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi: DVR), la macchina tritacarne era sprovvista della prescritta protezione."*

E, con riferimento a ciò, *"il giudice di merito ha evidenziato che la disposizione del prevenuto di «mettere in sicurezza il tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006» è stata verosimilmente inserita nell'ultima pagina del DVR ad infortunio avvenuto, oltre che impropriamente, posto che la direttiva indicata, all'epoca di redazione del DVR (19/10/2009) non era ancora entrata in vigore."*

La Cassazione prosegue: *"ma a prescindere da tali ultimi aspetti, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una **ambigua (e quindi carente) dizione** riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R.547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario."*

Il profilo di colpa dell'RSPP è stato identificato nel ***"tenore generico della prescrizione** contenuta nel DVR predisposto dal G.R.",* la quale, per tale motivo, *"non ha assolto all'**obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure** di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto."*

Infatti, risulta *"evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere **espressamente enunciato,** sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] **in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio** oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi **corresponsabile con il datore di lavoro** della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di **rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza."***

Infine, secondo la Cassazione, *"correttamente i giudici di merito escludono che la condotta del prevenuto integri una violazione puramente formale, sulla base dell'assunto difensivo che l'unico soggetto legittimato ad operare sulla macchina era il titolare della macelleria (P.B.), il quale ne conosceva perfettamente il funzionamento ed i correlativi rischi di utilizzo."*

Ciò in quanto *"il RSPP è tenuto ad adempiere all'obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando **specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti** destinati ad operare nella struttura aziendale e sulla macchina in questione, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori."*

Del resto - aggiunge la Corte - *"il RSPP è indubbiamente destinatario di obblighi giuridici; e con l'assunzione dell'incarico, egli assume l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie. D'altra parte, il ruolo svolto da tale figura è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Ne deriva che la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito."*

In conclusione, nel caso di specie, è stata ritenuta *"la sussistenza del nesso causale tra l'omissione imputata al G.R. e l'evento lesivo, in ragione della omessa indicazione nel DVR della specifica misura prevenzionale cui si è fatto cenno innanzi, che avrebbe consentito l'eliminazione della situazione di rischio da cui è conseguito l'evento lesivo (l'installazione del paramani avrebbe impedito alla lavoratrice di infilare i suoi arti nell'apertura di carico della macchina, venendo così a contatto con gli*

organi in movimento della stessa)."

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49300 del 12 dicembre 2023 (u.p. 6 dicembre 2023) - Pres. Ferranti ? Est. Esposito - P.M. Salvadori - Ric. omissis. - Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento delle condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 40718 del 07 settembre 2017 - Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.